Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 11 settembre 1962** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1336.

Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata sino al 30 giugno 1975. Nessun contributo obbligatorio è dovuto dallo Stato e dagli Enti consorziati, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa, in aggiunta a quelli previsti, sino al termine dell'esercizio finanziario 1966-67, dagli articoli 33 e 34 e annessa tabella della legge medesima.

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

« Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente del Consorzio;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di vice-presidente;

c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

e) da due membri scelti fra i presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle Provincie indicate nell'articolo 2 e designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del turismo e dello spettacolo;

f) dai soprintendenti ai monumenti per le Provincie di cui all'articolo 2;

g) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro ».

Art. 3.

L'articolo 18 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 27 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

a) servizio dei mutui;

b) concessioni di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;

c) esporpriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;

d) onere finanziario — che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente — per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi e altre decorazioni pericolanti che ornano ville — di eccezionale interesse artistico-storico ovvero aperte al godimento del pubblico — i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per le quali non si ravvisi l'opportunità o la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;

e) spese generali per missioni, studi, pubblicazioni e altre eventuali.

Alle categorie di spesa di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) del comma precedente non può essere assegnata una somma superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10 per cento dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario ».

Art. 4.

L'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

« Su richiesta del proprietario che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19 il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni nè superiore a venti. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente provvede il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa.

Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale.

Al proprietario che, trovandosi nelle condizioni previste dal comma precedente, esegua, senza beneficiare del mutuo, i lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta ».

Art. 5.

All'articolo 22 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è aggiunto il seguente comma:

« Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito ».

Art. 6.

L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

« Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati. L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa. Per i trasferimenti — autorizzati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 — e per le successioni aventi ad oggetto gli immobili stessi si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria.

Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa.

Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge ».

Art. 7.

L'articolo 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

« Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le Ville Venete non più di sei impiegati statali di ruolo così distribuiti:

un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;

un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

due impiegati di carriera esecutiva;

un impiegato di carriera ausiliaria.

Il personale di cui al presente articolo è collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI — TRABUCCHI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1337.

Interpretazione dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, *recante norme relative all'espropriazione di terreni* e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La zona industriale e del porto fluviale di Padova, di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, corrisponde nella planimetria, allegata alla legge stessa, al retinato grigio scuro sito ad est del centro urbano e diviso in due settori da un tratto del canale Piovego.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338.

Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 72 volte.

Art. 2.

L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:

a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 12.000;

b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 15.000.

I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:

a) a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa,

qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito;

b) a coloro i quali prestano, opera retribuita alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione.

Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizione relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

I trattamenti minimi di pensione per invalidità o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce.

Il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti dei trattamenti minimi, di cui al primo comma, ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi suddetti e di versarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Per i titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi nel settore agricolo con qualifica di salariato, giornaliero, o con qualsiasi altra qualifica — fatta eccezione soltanto per i lavoratori con qualifica impiegatizia — la riduzione del trattamento di pensione prevista dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e la detrazione dell'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi di cui al primo comma, sono effettuate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ragione del numero delle giornate di lavoro prestato nell'anno precedente e risultante dagli elenchi anagrafici.

Art. 3.

Il servizio militare relativo al periodo di guerra 1915-19 viene conteggiato nella misura di lire 6 settimanali come previsto dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, anche se la pensione sia stata liquidata precedentemente a tale legge.

Art. 4.

I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dopo la decorrenza della pensione o, nel caso di pensione di vecchiaia differita ai sensi dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, dopo il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione stessa, danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto, purchè:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e qualora si tratti di pensione per invalidità, il pensionato abbia compiuto l'età di 60 anni se uomo e di 55 anni se donna;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno qualora trattasi di pensionato per invalidità.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati di cui alla lettera *a)* dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La relativa misura si determina applicando la percentuale meno elevata, comune ad ambo i sessi, stabilita per la liquidazione delle pensioni dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni.

I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo, sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.

Se la pensione in atto risulta maggiorata di un'integrazione per portarla al trattamento minimo, l'integrazione stessa deve essere diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento.

In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte.

Art. 5.

L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.

Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La pensione supplementare:

a) decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;

b) si determina applicando ai contributi di cui al primo comma la percentuale indicata nel quarto comma del precedente articolo 4 e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni;

c) è aumentata di un decimo del suo importo per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952 n. 218;

d) è maggiorata ai sensi dell'articolo 3 della precita legge n. 218.

I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4.

La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.

In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.

E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.

Art. 6.

E' fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal numero 1) dell'articolo 9, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, semprechè nei loro confronti risultino verificate le condizioni previste per i superstiti degli assicurati dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal primo comma del presente articolo.

Art. 7.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, numero 218, il coniuge:

1°) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per propria colpa;

2°) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni, o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni, e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di venti anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro ».

Art. 8.

Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico della assicurazione obbligaotria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito ».

Art. 9.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma quinto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli articoli 2 comma secondo, lettera *a*) e 8 della presente legge, si dispone:

a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilità anche nell'ipotesi che uno dei contitolari di essa divenga pensionato di invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria;

b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidità o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di riversibilità integrata al minimo.

Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) il pensionato allorchè rimanga unico titolare della pensione di riversibilità e di quella diretta.

Art. 10.

Nel caso di contitolare di pensione di riversibilità che presti opera retribuita, le riduzioni previste dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dallo articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo 2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.

Art. 11.

Possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti coloro che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell'assicurazione stessa, qua-

lunque sia l'epoca del versamento dei contributi, a condizione che la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria venga presentata allo Istituto prima del compimento, da parte dell'assicurato, dell'età di 45 anni per le donne e di 50 per gli uomini.

Tuttavia, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possano far valere le condizioni di contribuzione di cui al comma precedente, qualunque sia la loro età.

Art. 12.

Il sesto ed il settimo comma dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituiti dai seguenti:

« La prima tessera rilasciata ai fini della prosecuzione volontaria ha validità di due anni dalla data del rilascio, ma sulla medesima possono essere applicate anche le marche corrispondenti al periodo trascorso tra la data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione e la predetta data di rilascio della tessera. Le tessere successive hanno validità di due anni a decorrere dalla data di riconsegna della precedente. Tuttavia, ove la tessera sia riconsegnata entro i due mesi dalla sua scadenza, la nuova tessera ha validità dalla predetta data di scadenza della tessera precedente.

« Le tessere per la prosecuzione volontaria devono essere riconsegnate entro i due mesi dalla scadenza del biennio di validità. Qualora la tessera venga riconsegnata dopo che sia trascorso il termine predetto, le marche tutte applicate sulla tessera stessa vanno riferite ad un periodo di tante settimane per quante sono le marche stesse, risalendo a ritroso nel tempo dalla data di riconsegna della tessera. Le marche da considerare utili saranno solo quelle che, dopo aver proceduto alla loro attribuzione in base al criterio predetto, rientreranno nell'originario biennio di validità della tessera. Le altre marche sono nulle ed inefficaci ed il loro importo viene rimborsato al versante al netto delle spese.

« L'assicurato che ha riconsegnato all'Istituto una tessera per la prosecuzione volontaria, può ottenere una nuova tessera per proseguire il versamento volontario dei contributi solo se si verifichino nuovamente, alla data della riconsegna suddetta, le condizioni richieste dai commi terzo e quarto del precedente articolo 5, comprendendo, nel calcolo dei contributi versati nel quinquennio anteriore alla riconsegna della tessera, anche i contributi risultati dalla medesima e che sono restati validi dopo aver compiute, se del caso, le operazioni indicate nel comma precedente ».

Art. 13.

Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonchè la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorchè si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 14.

A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1962, la facoltà di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazione previsto dai primi tre commi dello articolo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'articolo 29 indicato al comma precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonchè alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza dell'articolo 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sarà corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico dello Stato, un'integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla presente legge.

Art. 16.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2, commi primo e secondo, della presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati delle Gestioni speciali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

Art. 17.

A partire dal 1° luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall'articolo 12, terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza di malattia ai pensionati.

Per l'anno 1962, è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo adeguamento pensioni, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.

Il pagamento di tale contributo straordinario sarà effettuato in quattro rate trimestrali a partire dal mese di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, già modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652 e 25 gennaio 1959, n. 26:

1°) la lettera *a*) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra »;

2°) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 20.000 mensili nel caso di due genitori »;

3°) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 18.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due genitori ».

Art. 19.

Fermo restando il concorso finanziario dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo 11, lettera *b*), della legge 13 marzo 1958, n. 250, lo Stato concorre per l'esercizio 1962-1963 con l'ulteriore contributo di lire 14 miliardi per l'aumento dei trattamenti minimi previsti dal precedente articolo 2 e per l'integrazione delle pensioni libiche di cui al precedente articolo 15.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 la misura del contributo di lire 14 miliardi di cui al precedente comma, è elevato a lire 37,5 miliardi.

All'onere di lire 50 miliardi, conseguente all'attazione della presente legge per l'esercizio 1962-63 e a quello di lire 73,5 miliardi per ognuno degli esercizi successivi si farà fronte con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento recante modifiche al trattamento fiscale delle vendite « allo stato estero ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1962, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai fini della garanzia dei trattamenti minimi e della rivalutazione delle pensioni, è fissata in ragione del 18 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 12 per cento a carico del datore di lavoro e il 6 per cento a carico del lavoratore.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1963, la misura del contributo di cui al precedente comma è determinata in ragione del 19,80 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,20 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,60 per cento a carico del lavoratore.

In aumento alle misure del contributo di cui ai precedenti commi, si applicano le seguenti quote di contribuzione, previste dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati:

il 2,80 per cento della retribuzione imponibile, fino a tutto il periodo di paga precedente a quello in corso al 1° gennaio 1964, data in cui — ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 31 dicembre 1961, n. 1443 — l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati è posto a carico delle rispettive gestioni della assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio, mediante adeguamento delle misure dei relativi contributi con l'osservanza dei criteri di ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e lavoratori prevista per il funzionamento di ciascuna gestione;

lo 0,20 per cento della retribuzione imponibile, fino all'intera copertura della parte di onere per l'assistenza di malattia ai pensionati non fronteggiata dalla disponibilità del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 1° gennaio 1962. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura dell'onere di cui trattasi.

Art. 21.

La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le variazioni della misura del contributo di cui al precedente comma saranno stabilite in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze della relativa gestione derivante dall'applicazione delle norme che regolano le prestazioni a carico del Fondo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vi-

gore la presente legge, le tabelle A e B, n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55. sono sostituite dalle tabelle *A* e *B*, n. 1, allegate alla presente legge.

Art. 23.

Con effetto dal 1° luglio 1962 sono abrogate le seguenti disposizioni:

articolo 61, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218: articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957 n. 818; articolo 5 e articolo 11, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

articolo 12, quinto e sesto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

articolo 27, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952. n. 218;

articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 24.

Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 2 decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

I pensionati che compiano il 65° anno di età nel corso del 1962 hanno diritto all'aumento del minimo dalla data stabilita al secondo comma del successivo articolo 26.

Art. 25.

E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità, le vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi. sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati.

La Commissione è nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Di essa faranno parte: due membri designati da ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 11 esperti, 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un funzionario per ciascuno dei Ministeri del bilancio e del tesoro; un funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale.

La Commissione potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La Commissione dovrà riferire al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con apposita relazione entro il 31 marzo 1963, sull'ordinamento generale dell'assicurazione predetta e in particolare sui seguenti punti:

soggetti protetti;

età di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione;

prestazioni di vecchiaia, di invalidità e inabilità;

condizioni di invalidità pensionabile;

problemi del cumulo delle prestazioni. dell'istituto della prosecuzione volontaria e dell'assicurazione facoltativa;

assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento;

finanziamento ed interventi dello Stato.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere; quindi provvederà, nei sei mesi successivi, a presentare un disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63 (capitolo 14).

Art. 26.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare.

Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 20 la presente legge avrà effetto con decorrenza dal 1° luglio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato. sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme. addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — BOSCO — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

TABELLA A

CONTRIBUTI DOVUTI
PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	Retribuzione mensile				Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1			fino a L.	14.300	26	6	6	4	42
2	oltre L.	14.300	»	23.000	36	6	8	4	54
3	»	23.000	»	36.000	44	8	8	4	64
4	»	36.000	»	44.600	56	8	8	4	76
5	»	44.600	»	54.200	66	8	10	8	92
6	»	54.200	»	65.000	78	8	10	8	104
7	»	65.000	»	77.100	92	10	10	8	120
8	»	77.100	»	90.100	108	10	10	8	136
9	»	90.100	»	104.900	126	12	12	8	158
10	»	104.900	»	120.900	144	12	12	8	176
11	»	120.900	»	138.700	160	12	12	12	196
12	»	138.700	»	158.600	178	14	14	12	218
13	»	158.600	»	178.100	200	14	14	12	240
14	»	178.100	»	198.000	220	14	14	12	260
15	»	198.000	»	218.000	240	14	14	12	280
16	»	218.000	»	237.500	260	14	14	12	300
17	»	237.500	»	257.000	280	16	16	14	326
18	»	257.000	»	277.300	300	16	16	14	346
19	»	277.300	»	303.800	320	16	16	14	366
20	»	303.800	»	329.800	340	16	16	16	388
21	»	329.800	»	363.100	365	16	16	16	413
22	»	363.100	»	396.100	390	16	16	16	438
23	»	396.100			420	16	16	16	468

TABELLA *B*

CONTRIBUTI DOVUTI
PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — IN GENERALE ESCLUSI GLI AGRICOLI

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE		Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia o superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1		fino a L. 3.300	6	1	1	1	9
2	oltre L 3.300	» 5.300	8	1	1	1	11
3	» 5.300	» 8.300	10	1	1	1	13
4	» 8.300	» 10.300	13	2	2	1	18
5	» 10.300	» 12.500	15	2	2	2	21
6	» 12.500	» 15.000	18	2	2	2	24
7	» 15.000	» 17.800	21	2	2	2	27
8	» 17.800	» 20.800	25	2	2	2	31
9	» 20.800	» 24.200	29	3	3	2	37
10	» 24.200	» 27.900	33	3	3	2	41
11	» 27.900	» 32.000	37	3	3	3	46
12	» 32.000	» 36.600	41	3	3	3	50
13	» 36.600	» 41.100	45	4	4	3	56
14	» 41.100	» 45.700	51	4	4	3	62
15	» 45.700	» 50.300	55	4	4	3	66
16	» 50.300	» 54.800	60	4	4	3	71
17	» 54.800	» 59.300	65	4	4	3	76
18	» 59.300	» 64.000	69	4	4	3	80
19	» 64.000	» 70.100	74	4	4	3	85
20	» 70.100	» 76.100	78	4	4	4	90
21	» 76.100	» 83.800	84	4	4	4	96
22	» 83.800	» 91.400	90	4	4	4	102
23	» 91.400		97	4	4	4	109

LEGGE 12 agosto 1962, n. **1339.**

Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari.

La *Camera dei deputati* ed il *Senato della Repubblica* hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani istituita dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato, con effetto dal 1° luglio 1962 e per tutte le categorie di pensioni, a lire 10.000 mensili.

Il trattamento minimo di cui al comma precedente non è dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, ovvero a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito.

Tale esclusione si applica altresì a coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione, ancorchè lavorino presso aziende o botteghe artigiane di cui erano, precedentemente, titolari.

Ove non competa il trattamento minimo di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il trattamento minimo di pensione per l'invalidità e per la vecchiaia è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12-*sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Il titolare di pensione è tenuto a denunziare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce.

Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti di integrazione al trattamento minimo stabilito dalla presente legge a carico della Gestione speciale per gli artigiani ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'art. 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo della integrazione al trattamento minimo suddetto e di versarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il godimento del trattamento minimo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, numero 218.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 7 della legge 4 luglio 1959, n. 463, dopo le parole: « secondo il seguente prospetto » è così modificato:

Anno	ETÀ Uomini	ETÀ Donne	Contributi
1960 .	65	65	12
1961	65	65	24
1962 . .	65	65	36
1963 . . .	65	60	48
1964 . .	65	60	60
1965	65	60	72
1966 . .	65	60	84
1967 . .	65	60	96
1968 . .	65	60	108
1969	65	60	120
1970	65	60	132
1971	65	60	144
1972	65	60	156
1973	65	60	168

Art. 3.

Nel terzo comma dell'art. 7 della legge 4 luglio 1959, n. 463, le parole « ma l'acquisizione del diritto alla pensione » sono sostituite dalle altre « ma la corresponsione delle rate di pensione ».

Dopo tale comma è inserito il seguente:

« Agli artigiani iscritti nell'anno 1959, limitatamente al biennio per il quale non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12 *sub* 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 apri-

le 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è sostituito dai seguenti:

« I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi secondo, terzo e quarto danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o — qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti — dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.

E' dovuta con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria la pensione di invalidità all'iscritto alla Gestione speciale, ovvero la pensione di riversibilità ai suoi superstiti, quando l'iscritto stesso, al momento della domanda di pensione o a quello della morte, abbia già raggiunto i requisiti all'uopo occorrenti in base ai soli contributi versati nell'assicurazione medesima.

Ferme le disposizioni contenute nei commi precedenti in materia di misura e decorrenza del primo supplemento di pensione per contributi versati nella Gestione speciale e di riassorbimento dell'eventuale integrazione sino a concorrenza dei minimi, al pensionato per invalidità nell'assicurazione generale obbligatoria può essere liquidato tale supplemento soltanto qualora ricorrano le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:

a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età, se uomo, o il 60°, se donna;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto, con le stesse norme, alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati che hanno liquidato il supplemento per il verificarsi delle condizioni di cui alla lettera *a*) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o — qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti — dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento ».

Art. 5.

I contributi nell'assicurazione facoltativa, eventualmente residuati dopo l'utilizzazione di essi nell'assicurazione obbligatoria di pensione per gli artigiani ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 luglio 1959, numero 463, per il periodo posteriore al 1° luglio 1920, o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulta raggiunta successivamente a detta data, danno titolo alla liquidazione della corrispondente quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

Art. 6.

Il concorso dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani è determinato, a modifica di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 1961, n. 198, in lire quattro miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67 compreso.

Per gli stessi esercizi di cui al precedente comma il contributo dello Stato per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, previsto dall'articolo 1, lettera *b*) della legge 10 febbraio 1961, numero 77, è aumentato di lire 1 miliardo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1340.

Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.) è trasferita, con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni, al Ministero dell'interno.

Art. 2.

I ruoli organici del personale dell'A.A.I. sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, i posti stabiliti per ciascuna carriera, escluso quello di direttore generale, per il cui conferimento valgono le norme dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni sullo statuto del personale civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere ricoperti mediante trasferimento, nei ruoli medesimi, del personale di ruolo organico delle Amministrazioni dello Stato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio presso l'A.A.I. da almeno cinque anni.

Il trasferimento è disposto, a richiesta dell'A.A.I. e con il consenso dell'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione di appartenenza dell'impiegato.

Gli impiegati trasferiti conservano nel nuovo ruolo la qualifica, nonchè l'anzianità di carriera e di qualifica, possedute nel ruolo d'origine.

Art. 4.

Il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con modificazioni con la legge 9 aprile 1953, n. 296, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici periferici dell'A.A.I. alla data del 31 dicembre 1961, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio lodevole e ininterrotto di anni 6, è collocato, a domanda, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione medesima provenienti dai ruoli transitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 834.

Il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate, e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Il collocamento ha luogo nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate. Esso è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione e con effetto dalla data nella quale sia maturata la prescritta anzianità di servizio.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio.

La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da tale data.

Art. 5.

Effettuati i trasferimenti di cui all'articolo 3, il personale già inquadrato nei ruoli aggiunti della A.A.I., ad eccezione di coloro che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma dell'articolo 9 e quello che nei ruoli stessi sarà inquadrato in applicazione dell'articolo 4, sono trasferiti nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli organici dell'Amministrazione medesima, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle singole qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati collocati in ciascuna di esse ai sensi del precedente articolo 3 e secondo l'ordine di inquadramento nei ruoli aggiunti.

Il collocamento nei ruoli organici del personale di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle vacanze successive.

Art. 6.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'articolo 3, si rendano disponibili entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario e primo archivista, sono ricoperti mediante concorsi per esami e per titoli, da svolgersi con le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno.

A detti concorsi possono partecipare gli impiegati di ruolo ordinario o aggiunto dell'A.A.I., in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano maturato l'anzianità richiesta dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, valutandosi come utili ai fini dell'ammissione ai concorsi stessi, oltre al servizio prestato nei ruoli ordinari od aggiunti, anche il servizio prestato anteriormente presso l'A.A.I. in modo ininterrotto e lodevole e nell'esercizio di funzioni corrispondenti a quelle della carriera di appartenenza.

Art. 7.

Le attribuzioni che gli ordinamenti del personale statale demandano ai capi delle Amministrazioni sono esercitate, nei riguardi del personale dell'A.A.I., dal presidente dell'Amministrazione medesima.

I provvedimenti da esso adottati hanno carattere definitivo e sono soggetti, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 8.

Le spese relative al personale di cui alla presente legge, escluso quello di cui all'articolo 9, sono erogate dal Ministero dell'interno e rimborsate dall'A.A.I.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono istituiti appositi capitoli sui quali vengono eseguiti i pagamenti delle spese suddette.

Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo con lo stanziamento corrispondente al complesso degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa, al quale l'A.A.I. verserà i previsti rimborsi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Sono istituiti alle dipendenze del Comitato U.N.R.R.A.-Casas appositi ruoli aggiunti nei quali sono collocati, a domanda, conservando le rispettive qualifiche e anzianità gli impiegati addetti ai servizi centrali e periferici del Comitato attualmente inquadrati nei ruoli aggiunti dell'A.A.I.

Nei ruoli aggiunti del Comitato U.N.R.R.A.-Casas è collocato, a domanda, con le stesse norme e alle stesse condizioni di cui al precedente articolo 4, il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, ed in servizio presso il Comitato medesimo alla data del 31 dicembre 1961.

La spesa per il personale di cui sopra è a carico del Comitato U.N.R.R.A.-Casas.

Art. 10.

Il personale dei ruoli aggiunti dell'A.A.I. che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriera inferiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto può ottenere, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data anzidetta, il collocamento nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, purchè eserciti di fatto funzioni proprie della carriera stessa da almeno due anni.

Art. 11.

Il servizio prestato presso l'A.A.I. e presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas anteriormente alla nomina in ruolo del personale di cui agli articoli 4 e 9 della pre-

sente legge può essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 12.

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno sarà ogni anno presentata al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione per le Attività assistenziali italiane ed internazionali.

TABELLA DEI RUOLI ORGANICI DELL'A.A.I.

Carriera direttiva		
Direttore generale	1	
Ispettore generale	5	
Direttore di divisione	15	
Direttore di sezione	65	
Consigliere di 1ª classe Consigliere di 2ª classe Consigliere di 3ª classe	80	
	166	166
Carriera di concetto		
Segretario capo	4	
Segretario principale	16	
Primo segretario	40	
Segretario Segretario aggiunto Vice segretario	85	
	145	145
Carriera esecutiva		
Archivista capo	2	
Primo archivista	10	
Archivista Applicato Applicato aggiunto	150	
	162	162
Carriera ausiliaria		
Commesso capo	—	
Commesso	3	
Usciere capo Usciere Inserviente	27	
	30	30
		503

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 16 agosto 1962, n. **1341**.

Norme per il finanziamento dei censimenti generali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere dei censimenti generali è a carico dello Stato.

I fondi occorrenti verranno assegnati all'Istituto centrale di statistica che ne renderà conto con apposita gestione.

Art. 2.

Per le spese concernenti il X Censimento generale della popolazione e il IV Censimento generale dell'industria e del commercio è autorizzata l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica della somma di lire 6.427 milioni così ripartita:

lire 5.842 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63;
lire 585 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64.

Per i censimenti di cui al comma precedente è inoltre autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 1.500 milioni, da devolvere a favore dei Comuni a titolo di contributo nelle spese da essi sostenute in dipendenza dei detti censimenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno saranno stabilite le norme per la ripartizione tra i Comuni della detta somma di lire 1.500 milioni.

Art. 3.

L'onere di lire 5.842 milioni di cui al primo comma del precedente articolo relativo all'esercizio finanziario 1962-63 sarà fronteggiato per lire 3.800 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62 e per lire 2.042 milioni, con la riduzione del capitolo corrispondente dell'esercizio 1962-63.

Alla spesa di lire 1.500 milioni prevista dal secondo comma dell'articolo 2 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — SULLO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1962, n. 1342.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Museo Bodoniano », con sede in Parma.

N. 1342. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Museo Bodoniano », con sede in Parma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1962, n. 1343.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede in Chianocco (Torino).

N. 1343. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Chianocco (Torino), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1962.

Revoca della nomina ad agente di cambio presso la Borsa-valori di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro n. 7, foglio n. 285, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 del 13 marzo 1962, con il quale il dott. Gian Carlo Pallavicini fu nominato agente di cambio presso la Borsa-valori di Trieste;

Vista la dichiarazione in data 30 marzo 1962, con la quale il dott. Gian Carlo Pallavicini rinuncia alla nomina ad agente di cambio presso la Borsa-valori di Trieste;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la Borsa-valori di Trieste del dott. Gian Carlo Pallavicini, che ha dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1962

SEGNI

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Registro n. 25, *foglio n.* 219. — VENTURA SIGNORETTI

(5186)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Trani (Bari)

Con decreto ministeriale n. 300.8/61783 del 21 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Trani (Bari) di un terreno sito in Trani del periziato valore di L. 17.365.000 della superficie di mq. 3473 facente parte di una maggiore estensione riportata in catasto terreni alla partita n. 1168, foglio di mappa 14, particelle 51/*a*, 271 e 270 risulta formato dal frazionamento della particella 51, cui sarà assegnato il subalterno *a*) per mq. 3313, dall'intera particella 270 per mq. 90 e dall'intera particella 271 per mq. 70, confinante a nord con il corso Matteo Renato Imbriani, ad est con proprietà Pinto, a sud con il rilevato ferroviario e ad ovest con restante suolo comunale, nonchè il contributo di L. 10.000.000 per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5128)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Capizzone (Bergamo).

Con decreto ministeriale n. 300.8/61576 del 21 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Amministrazione comunale di Capizzone (Bergamo) la donazione di un terreno sito in Capizzone, del periziato valore di L. 90.000 della superficie di mq. 150, distinto in catasto mappale n 811 *b* del comune censuario di Capizzone, confinante ad est con proprietà del Comune, a sud parte proprietà del Comune a parte di proprietà Pellegrini Bambina, a nord ed ovest strada comunale, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5129)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Cagli (Pesaro).

Con decreto ministeriale n. 300.8/61580 del 18 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Cagli (Pesaro) di un terreno sito in Cagli del periziato valore di L. 5.000.000 distinto nel *foglio* 150, *col n.* 5/*d* della superficie di mq. 320, del reddito dominicale di L. 9,60 e del reddito agrario di L. 4,80, nonchè di un'area adiacente al suddetto fabbricato, distinto sullo stesso foglio 150 col. 5/*c* della superficie di mq. 398, regio decreto di L. 11,94 e reddito agrario di L. 5,97, il tutto confinante ad est con la strada comunale, a sud con l'Azienda nazionale foreste demaniali, ad ovest ed a nord con la restante proprietà comunale, da destinare alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5130)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la somma di L. 3.000.000 per l'acquisto di un terreno in Seresina (Bergamo).

Con decreto ministeriale n. 300.8/61523 del 18 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata:

a) ad accettare dall'Amministrazione provinciale di Cremona la somma di L. 3.000.000 quale contributo nelle spese di costruzione della Casa della Madre e del Bambino;

b) ad acquistare dal sig. Alfonso Orombelli al prezzo di L. 3.000.000 il terreno sito in Seresina (Cremona) del periziato valore di L. 3.000.000 alla via Barbò, e distinto nel catasto terreni al mappale n. 2200/*d* della superficie complessiva di mq. 1084, confinante ad est con V. Barbò, a sud con la via Provinciale IV Novembre, ed ovest con ragioni Gorla Rossi ed a nord con proprietà Luigi Morandi, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5131)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 10 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,64	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60
$ Can.	576,17	576,10	576,25	576,20	574,80	576,17	576,125	576,25	576,20	576,25
Fr. Sv.	143,56	143,61	143,61	143,605	143,585	143,55	143,61	143,55	143,57	143,60
Kr. D.	89,67	89,68	89,67	89,645	89,70	89,68	89,65	89,70	89,67	89,65
Kr. N.	86,81	86,81	86,82	86,79	86,84	86,80	86,7975	86,80	86,81	86,80
Kr. Sv.	120,46	120,47	120,47	120,465	120,45	120,40	120,465	120,50	120,46	120,45
Fol.	172,20	172,21	172,22	172,21	172,73	172,23	172,21	172,25	172,20	172,20
Fr. B.	12,47	12,475	12,475	12,4725	12,465	12,47	12,473	12,48	12,47	12,475
Fr Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,65	126,655	126,(5	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,65	1738,55	1738,50	1738,425	1738,40	1738,65	1738,45	1738,70	1738,70	1738,65
Dm. occ.	155,15	155,23	155,20	155,255	155,22	155,15	155,23	155,15	155,17	155,22
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,055	24,045	24,05	24,05375	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,70	21,70	21,68	21,68	21,68	21,68	21,65

Media dei titoli del 10 settembre 1962

Titolo	
Rendita 5 % 1935	105,75
Redimibile 3,50 % 1934	97,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1962

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	576,162
1 Franco svizzero	143,607
1 Corona danese	89,647
1 Corona norvegese	86,794
1 Corona svedese	120,465
1 Fiorino olandese	172,21
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1738,437
1 Marco germanico	155,242
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,69

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « Stalla cooperativa fra assegnatari di Monterozzi », con sede in località Monterozzi (Viterbo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 agosto 1962 la Società cooperativa mista « Stalla cooperativa fra assegnatari di Monterozzi » con sede in Monterozzi (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 26 gennaio 1955, repertorio n. 5424 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Stella Vinicio.

(5142)

Scioglimento della Società cooperativa « Agricola di Arsoli » fra piccoli proprietari e coltivatori, per lo sviluppo dell'economia montana nell'agro di Arsoli, con sede in Arsoli (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 agosto 1962 la Società cooperativa « Agricola di Arsoli » fra piccoli proprietari e coltivatori, per lo sviluppo dell'economia montana nell'agro di Arsoli, con sede in Arsoli (Roma), costituita per rogito Cinnirella in data 21 luglio 1957, repertorio n. 23912, è stata sciolta ad ogni effetto di lege, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del sig. Giuliano Morani.

(5144)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Centro turistico meridionale », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 agosto 1962 la Società cooperativa di lavoro « Centro turistico meridionale », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola, in data 21 novembre 1957, repertorio n. 62708, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Umberto Delle Cese.

(5141)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Castelvetrano, con sede in Castelvetrano (Trapani), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 19 agosto 1962, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Castelvetrano, con sede in Castelvetrano (Trapani), in liquidazione coatta, il dott. Baldassarre La Rosa è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5208)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a sessanta posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 20 marzo 1924, n. 465, contenente norme per l'ammissione alla carriera esecutiva del Ministero affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione della domanda e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 giugno 1962, n. 524, concernente l'adeguamento dei ruoli organici del Ministero affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esame a sessanta posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero affari esteri.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale Ufficio II) entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali disguidi postali e altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopratissato.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando nel caso, le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio di cui è in possesso, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) residenza ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni:

i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) che sia disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza in Italia ed all'estero.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale dipendono.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare il seguente documento anche se egli sia dipendente di ruolo dello Stato:

certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra, e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da un sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione, in qualsiasi momento.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) siano in possesso di diploma di istituti di istruzione secondaria di I grado;

f) abbiano compiuto gli anni diciotto di età e non oltrepassato i trenta

1) tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra, nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine, e da territori esteri;

b) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio, e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga, sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 5 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alle lettere *a*) e *b*) si cumulano con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestono la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, o di invalido o mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) inoltre il limite massimo di età è elevato a 40 anni: nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione per limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle indicate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

6) si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto.

7) per gli impiegati già appartenenti agli Enti di cui alla legge n. 1404 del 4 dicembre 1956 detto limite è elevato a 45 anni, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del loro rapporto d'impiego.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 ed ai seguenti articoli 6 e 8 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 5.

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con decreto ministeriale motivato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale e precisamente:

1) *prove scritte*:

a) svolgimento di un tema di cultura generale;

b) traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano in una delle seguenti quattro lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Nella domanda dovrà essere specificata la lingua scelta per la prova obbligatoria.

2) *prova pratica di dattilografia*:

Saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni devono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

3) *Prova orale*:

La prova consisterà in una conversazione su nozioni generali di storia d'Italia dal 1848 in poi e su nozioni di geografia fisica e politica dei paesi europei ed extra europei; in una facile conversazione nella lingua scelta per la prova obbligatoria ed in un esame sommario sulla organizzazione e funzionamento, in genere, degli archivi.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Il candidato può inoltre chiedere nella domanda di essere ammesso a sostenere, se avrà ottenuto le idoneità di cui al precedente art. 7, prove facoltative:

a) di stenografia in italiano, ed eventualmente in altre lingue;

b) di lingue diverse da quella prescelta per la prova obbligatoria, da scegliersi oltre che fra le lingue indicate nell'art. 6, lettera *b*), anche fra il russo e l'arabo.

La prova facoltativa di lingue sarà solamente orale.

Per le prove di stenografia il concorrente potrà conseguire un massimo di cinque punti, purchè raggiunga la sufficienza di punti tre. Per le prove facoltative di lingua un massimo di tre punti per ogni prova purchè raggiunga la sufficienza di punti due.

In ogni caso per le prove facoltative di lingua il concorrente non potrà fruire di più di cinque punti.

Il totale dei punti ottenuti nelle prove facoltative sarà sommato alla votazione complessiva di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni e secondo l'ordine del punteggio ottenuto con le prove obbligatorie e facoltative.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, citato nelle premesse.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Ogni commissario disporrà di 10 voti per ogni prova obbligatoria e di 5 punti per ogni prova facoltativa. La media dei voti dati dai commissari costituirà il voto per ogni prova obbligatoria; la media dei punti costituirà il punteggio per la prova facoltativa.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per gli affari esteri e si svolgeranno a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai concorrenti almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse e sarà pubblicato nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed a quella pratica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 12.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo sarà di Lit. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di Lit. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido.

Art. 13.

Entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'esito delle prove, i concorrenti dovranno far pervenire o presentare direttamente al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale e amministrazione interna — Ufficio II, i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza; la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) gli alto atesini di cui alla lettera 1*b* dell'art. 3, dell'art. 3, i documenti di rito;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27:

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, ovvero il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*;

e) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione in occasione dei fatti

di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1940-1945 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi di cui alla lettera *h*) dovranno produrre il certificato modello 69, rilasciato in bollo da L 100, dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del loro padre, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

h) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 131, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto presidenziale 4 luglio 1956, n. 1117;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale al merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestanti tali circostanze;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100.

o) le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno 7 figli viventi, computando tra essi i caduti in guerra.

Art. 14.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione sarà data comunicazione mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma originale o copia autentica notarile ovvero il certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lett. *f*) del presente decreto ministeriale di bando;

4) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21, il certificato la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal segretario della Procura della Repubblica;

6) fotografia recente del candidato applicata sulla prescritta carta bollata con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi della domanda di ammissione al concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare, (per i sottufficiali di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbono prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nello

ultimo quinquennio, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

b) titolo di studio;

c) certificato medico.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 15.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) del precedente art. 14 e alla lettera *p*) dell'art. 13 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 13 e 14.

Art. 16.

La domanda di ammissione e i documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio II) dopo i termini rispettivamente stabiliti degli articoli 2, 13 e 14 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre 30 giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1947, n. 3.

Art. 18.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 15 i documenti prescritti sarà nominato in prova per il periodo di mesi 6 trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti per la qualifica di alunno d'ordine nel ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri 6 mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale della carriera esecutiva.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1962

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1962
Registro n. 177 *Esteri, foglio n.* 13. — BUONACCORSI

(5172)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Viste le disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato;

Vista la deliberazione in data 19 aprile 1962 del Consiglio di Amministrazione dei monopoli di Stato, concernente l'indizione di un concorso per esami a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso suddetto gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 4, debbono essere forniti della laurea in scienze agrarie nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, e dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti debbono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età: non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 32 anni compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai termini dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 febbraio 1928, dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria:

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

6) il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previsti dalla legge stessa.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi lo schema allegato sotto la lettera *B*) dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni sessanta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina;

la lingua o le lingue straniere (francese, inglese o tedesco) in cui intendano sostenere la prova scritta facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 300, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dall'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1937, n. 1269;

B) diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale o certificato di abilitazione provvisoria, o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 300;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine;

E) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

G) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

H) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e i invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

I) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 300 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 300 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal Comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *D*) ed *F*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 300, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione dei limiti di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera p), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli aspiranti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Prove di esame e formazione della graduatoria di merito

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale obbligatorie, nonchè in prove scritte facoltative di lingua straniera e verteranno sulle materie indicate nel programma allegato al presente decreto sotto la lettera *A*.

Per essere ammessi a sostenere dette prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 300 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 11.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 284 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10 — terzo comma — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

I vincitori del concorso che avendo conseguito la nomina all'impiego, non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Commissione d'esame Diario delle prove

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1962
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 230. — FERRUCCI

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - Branca « Coltivazioni tabacchi » (per laureati in scienze agrarie).

PROVE SCRITTE

PARTE PRIMA

Botanica: Morfologia e anatomia delle piante. La materia vivente e la sua organizzazione elementare. Tessuti. Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori. Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuale e asessuale) e della germinazione. Movimenti delle piante. Genetica. Ereditarietà e variabilità. Ibridismo. Sistematica delle piante.

Patologia vegetale: La malattia nella sua essenza e nelle sue cause Malattie non parassitarie Malattie parassitarie Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) Simbiosi mutualistica Essenza del parassitismo Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno Condizioni che favoriscono il contagio Resistenza attiva e resistenza passiva Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, funghi e fanerogame parassite Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali I principali parassiti animali delle piante coltivate: danni che producono e mezzi di lotta.

PARTE SECONDA

Chimica agraria: Composizione della litosfera e dell'atmosfera La genesi del terreno agrario I processi pedogenetici: Fattori della disgregazione e della decomposizione Decomposizione dei principali tipi di rocce La frazione colloidale del terreno agrario Costituzione dell'argilla Costituzione fisico-meccanica del suolo Metodi per l'analisi fisico-meccanica Struttura del terreno agrario Dinamica dell'acqua nel terreno Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi Reazione del terreno Correzione dei terreni acidi ed alcalini Il potere tampone Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno Microbiologia del terreno La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni Classificazione dei concimi Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici I concimi potassici I concimi complessi minerali Il letame: preparazione e composizione Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente La composizione dei vegetali Assunzione ed ascesa dell'acqua Pressione radicale Assunzione dei principali minerali Il processo fotosintetico Proprietà e costituzione della clorofilla Ipotesi sul meccanismo delle fotosintesi La respirazione e il suo meccanismo Nutrizione azotata Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico Nitrificazione e denitrificazione Ciclo dell'azoto Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione Germinazione e maturazione Gli elementi oligodinamici Fermenti e fermentazioni Metabolismo delle sostenze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate Traslocazione dei soluti Sviluppo e crescita delle piante Degradazione della sostanza organica Le principali sostanze organiche dei vegetali: Glucidi Lipidi Protidi Cere Steroli Pigmenti Carotinoidi Alcaloidi Terpeni Tannini Acidi vegetali Enzimi Vitamine Fitormoni e loro azione Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

PARTE TERZA

Agronomia: Il clima temperatura, luce, acqua Cause modificatrici del clima Difesa dalle avversità meteoriche. Il terreno agrario Formazione, stratigrafia Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità, ecc.

Capacità idrica Capillarità Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori Lavori profondi, normali e superficiali.

Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità del calore Condizioni igieniche del terreno Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi Risanamento dei terreni umidi Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi Tipi di irrigazione Tecnica.

Aridocoltura Debbio Sovescio Siderazione Concimi e concimazione Tecnica delle concimazioni Sementi e seminazione Moltiplicazione agamica delle piante Scopi e pratica degli innesti Consociazioni Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici Miglioramento delle piante agrarie Le erbe infestanti Climatologia e meteorologia agraria.

Tecnica della coltivazione Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate.

Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni Attrezzi e strumenti Planimetria Altimetria - Tacheometria Rilevamento celerimetrico.

Costruzioni rurali: materiali da costruzione Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria: Motori agricoli Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta Trasporti agricoli.

Economia agraria ed estimo: I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa I rapporti tra impresa, mano d'opera e proprietà L'economia del capitale fondiario L'economia dei capitali di esercizio Il bilancio dell'impresa agraria Il lavoro umano in agricoltura Le forme associative in agricoltura Gli interventi pubblici in agricoltura Imposte, tributi e contributi - Prezzi e mercati Contabilità agraria Conti colturali I metodi di stima.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese-tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie e sarà integrata con domande su *istituzioni di diritto privato* (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta; varie forme di società commerciali).

Roma, addì 30 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 200 alla

Direzione generale dei Monopoli di Stato Direzione centrale affari generali e personale Piazza Mastai n. 11. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a (provincia di . . . . .)
il (1) e residente in .
(provincia di .) via . .
n. chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di consigliere tecnico branca « Coltivazioni tabacchi » - nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (2) ., di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in scienze agrarie conseguita presso l'Università di in data . nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . .
(5)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. lì . 1962

Firma . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

V per l'autenticità della firma del sig. . .
(6) . . . .

---

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli

enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero di essere in servizio militare presso

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4879)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esame a novanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 novembre 1960, n. 766.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 dell'11 luglio 1962, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 21 maggio 1962, n. 1025, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1962, registro n. 18, foglio n. 288, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a novanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1960, n. 766.

(5210)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 9010 in data 30 dicembre 1960, con il quale venne indetto il concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Torino;

Vista la graduatoria dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Torino:

1.	Michela-Zucco Giorgio	punti 56,953
2.	Ragni Mario	» 56,203
3.	Ravetto Luigi	» 54,677
4.	Giordano Michele	» 53,928
5.	Cerato Franco	» 52,946
6.	Pautasso Nicola	» 52,059
7.	Orengia Ruggero	» 51,392
8.	Pejla Giuseppe	» 51,024
9.	Marchetti Pierino	» 50,899
10.	Lasagna Guido	» 50,437
11.	Guarda Franco	» 50,000
12.	Brosio Giuseppe	» 49,510
13.	Ottino Bruno	» 49,036
14.	Debernardi Pierpaolo	» 48,219
15.	Vallero Aldo	» 47,903
16.	Bertoletti Diego	» 47,694
17.	Cicardi Valentino	» 47,676
18.	Ferrari Andrea	» 47,213
19.	Calliera Giovanni	» 46,900
20.	Aggeri Mario	» 46,137
21.	Roggero Carlo	» 45,395
22.	Barbero Remigio	» 45,193
23.	Violardo Secondo	» 44,036
24.	Tosoni Fernando	» 43,500
25.	Micagni Giovanni	» 42,967
26.	Bottero Ferrante	» 41,498
27.	Quarna Ermanno, coniugato con due figli	» 41,000
28.	Guallini Luigi	» 41,000
29.	Rigazio Osvaldo	» 40,500
30.	Gabassi Remigio	» 39,000
31.	Meloni Gian Luigi	» 35,375
32.	Beretti Claudio, *partigiano combattente*	» 35,000
33.	Albiero Giovanni, coniugato	» 35,000
34.	Marelli Edoardo	» 35,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Torino, addì 24 agosto 1962

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7439 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Torino al 30 novembre 1960;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

Il dott. Michela-Zucco Giorgio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Leini.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Torino, addì 24 agosto 1962

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

(5113)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.